



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VALLE MOSSO

REGOLAMENTO PER INTERVENTI SUL SUOLO PUBBLICO

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Contenuti della richiesta	pag. 3
Art. 3 – Autorizzazione ai lavori	pag. 3
Art. 4 – Ripristino: Tempi	pag. 4
Art. 5 – Garanzia	pag. 4
Art. 6 – Modalità	pag. 5
Art. 7 – Caratteristiche tecniche manto stradale	pag. 5
Art. 8 – Danni – Variazioni	pag. 5
Art. 9 - Fine Lavori – Svincolo garanzia	pag. 6
Art. 10 – Adempimenti	pag. 6
Art. 11 – Penalità	pag. 7
Art. 12 – Competenza	pag. 7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina ogni tipo di intervento sul suolo pubblico e stabilisce, in particolare le prescrizioni dirette a garantire la sicurezza della viabilità sulle strade comunali e provinciali attraversanti l'abitato di questo Comune, in occasione di rottura del relativo fondo dovute alle necessità dei privati e degli Enti gestori di sottoservizi. (1)

(1) modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 22/03/2010

Art. 2 - Contenuti della Richiesta

Chiunque intenda procedere alla rottura e relativo ripristino della pavimentazione di suolo pubblico, dovrà presentare istanza in bollo (escluso gli esenti) rivolta al Sindaco, nel quale risultino precisati:

- cognome, nome, residenza e/o recapito, codice fiscale del richiedente;
- la località in cui dovranno eseguirsi i lavori;
- le dimensioni della rottura con l'indicazione dei punti estremi;
- la profondità dell'eventuale scavo;
- le dimensioni, le caratteristiche e l'utilizzo dei manufatti che si intendono posare o costruire nel sottosuolo, allegando sezioni tipo, planimetria e stralcio di mappa;
- la data di inizio e di presunta ultimazione dei lavori;
- Dichiarazione attestante l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nonché l'acquisizione di tutte le informazioni sull'esistenza di impianti sotterranei lungo il tracciato e di aver preso accordi con le Ditte proprietarie o gerenti degli stessi circa le modalità da eseguire nell'esecuzione dei lavori per non arrecare danni agli impianti medesimi.

L'interessato può richiedere, in via preliminare alla domanda, indicazioni di massima sulla tipologia di ripristino delle pavimentazioni che l'Amministrazione comunale ritenga di prescrivere per il tipo d'intervento richiesto.

Art. 3 - Autorizzazione Lavori

Nessuna manomissione del suolo potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. L'autorizzazione avrà effetto anche per gli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e relativo regolamento, fatte salve diverse disposizioni di legge rispetto a particolari fattispecie.

Per il ritiro dell'atto autorizzativo saranno richieste le spese nascenti dalle vigenti disposizioni e connesse al rilascio della autorizzazione.

Prima di dare corso ai lavori dovrà essere dato preavviso scritto almeno tre giorni prima (tale termine in caso di urgenza è derogabile fermo restando tutti gli altri obblighi ed adempimenti), all'Ufficio Tecnico comunale, al Comando **Polizia Municipale**, nonché alle società erogatrici di pubblici servizi al fine di non interferire con i servizi a rete già esistenti.

I lavori devono aver inizio entro 1 anno dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo ed ultimati entro 60 giorni dalla data di inizio lavori. L'inosservanza dei predetti termini

comporta la decadenza della autorizzazione. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati od ultimati, il titolare dell'autorizzazione deve richiedere una nuova autorizzazione. Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato solo per l'insorgere di fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

L'autorizzazione dovrà riferirsi espressamente al presente disciplinare ed indicare le prescrizioni dei lavori, la durata, le cautele ritenute necessarie.

Qualsiasi autorizzazione è da ritenersi rilasciata con salvezza di eventuali diritti di terzi e con l'obbligo da parte del richiedente di acquisire, prima dell'inizio dei lavori, tutte le altre autorizzazioni o concessioni previste da leggi e/o regolamenti e provvedere al pagamento di canoni concessori, tasse, tributi, ecc, dovuti per convenzioni, leggi, regolamenti ecc, restando egli stesso responsabile per l'eventuale non rispetto delle normative in vigore e per tutti gli eventuali deprecabili danni, sanzioni e procedimenti giudiziari che dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori summenzionati. (2)

(2) articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 22/03/2010.

Art.4 - Ripristino: Tempi

Il suolo manomesso deve essere ripristinato dal richiedente, non oltre dieci giorni dalla data di apertura dello scavo in modo da garantire una perfetta viabilità, entro il mese successivo al primo intervento deve essere completo il ripristino salvo altra disposizione che verrà indicata nelle condizioni della medesima e secondo le modalità che verranno di seguito precisate.

Art. 5 - Garanzia

A garanzia di un perfetto ripristino, prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata garanzia mediante deposito cauzionale da versare in Tesoreria mediante polizza fideiussoria.

L'entità della garanzia sarà di volta fissata dall'Ufficio Tecnico comunale secondo le tariffe così come di seguito diversificate e determinate annualmente con apposito provvedimento.

SUPERFICIE COMPRESA TRA 1 MQ E 5M	SUPERFICIE MAGGIORE A 5MQ
Manti bitumati, massicciata e tout-venant cm. 10 con un minimo di €. 300,00	Maggiorazione di €. 15,00 al mtq.
Tappetino di usura cm. 3 con un minimo di €. 300,00	Maggiorazione di €. 25,00 al mtq.
Selciati posati su letto di sabbia	Maggiorazione di €. 50,00 al mtq.

con un minimo di €. 300.00	
Pavimentazione a cubetti di porfido su sottofondo di sabbia e cemento con un minimo €. 300.00	Maggiorazione di €. 50,00 al mtq.

Art. 6 - Modalità

Le rotture da farsi attraverso le vie dovranno essere preceduti da intervento di taglio con mezzo meccanico (taglio separatore totale, escluso il demolitore con paletta) dell'intero spessore del manto bitumato in modo da rendere la striscia oggetto dei lavori autorizzandi indipendente per quanto riguarda la parte superficiale del restante corpo stradale.

Gli stessi dovranno essere il più possibile perpendicolari alla mezzeria stradale, dovranno essere attuati in due tempi e cioè prima una metà della sede stradale e poi l'altra metà, dopo aver riempito e sistemato lo scavo precedente, in modo da garantire la circolazione ai sensi alternati.

In genere tutte le rotture di notevole lunghezza e che richiedano più giorni di lavori, dovranno farsi a tratti successivi e di sviluppo tale da poter essere riempiti al termine della giornata lavorativa.

Lo scavo sarà protetto con barriere e segnalato con luci rosse, dovrà essere, inoltre, posta idonea segnaletica di preavviso, sia che esso cada sul suolo del demanio stradale e sia che cada in zone comunque aperte al pubblico ancorché non usualmente frequentate, secondo le prescrizioni del Vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa deve garantire in ogni condizione la sicurezza del pubblico transito senza interruzioni.

Solo in casi di assoluta necessità potrà essere consentita l'interruzione del transito previo accertamento dell'Ufficio Tecnico nel qual caso dovrà essere apposta la necessaria segnaletica per deviare il traffico secondo le disposizioni dell'Ufficio di Polizia Urbana.

Nell'esecuzione dei lavori il titolare dell'autorizzazione può essere sottoposto alla sorveglianza del tecnico all'uopo indicato dal Comune.

Art. 7 - Caratteristiche Tecniche del manto stradale

• Manto bitumato

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa a rullatura dei materiali indicati come di seguito riportato; non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi;

Il riempimento dello scavo sarà completamente in naturale di fiume a pezzatura fine steso e costipato a strato di spessore non superiore a cm. 30, completando superiormente la pavimentazione con i seguenti materiali:

cm. 20 di massiciata opportunamente rullata, cm. 10 di conglomerato bituminoso in mista di sabbia e ghiaia, cm. 3-4 di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto, tappeto dello spessore non inferiore a cm. 3 steso, previa fresatura, lungo l'intero intervento per una lunghezza pari a ml. 1,00 per lato rispetto allo scavo per quanto

riguarda le percorrenze e ml. 2,50 per quanto riguarda gli attraversamenti.

Dovranno essere tosto ripristinate le scarpate, le banchine, i fossi, le cunette e tutte le pertinenze stradali comunque manomesse ed a lavori ultimati saranno prontamente trasportate fuori dalla proprietà stradale e materie eccedenti.

La pavimentazione bitumata sarà ricostruita a cura e spese del richiedente entro 15 giorni dall'apertura degli scavi.

• Pavimentazione in cubetti

Gli scavi interessanti il piano viabile dovranno essere realizzati con rispetto delle seguenti condizioni:

- scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml. 1,00 misurati dalla superficie superiore esterna del tubo al piano viabile cubettato.

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato, non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi.

Art. 8 - Danni – Variazioni

Qualora si verificassero cedimenti delle banchine ed al piano viabile bitumato dipendenti di lavori autorizzati, il richiedente dovrà provvedere tempestivamente, a sue cure e spese, alla pronta riparazione ed al ripristino delle banchine e della massicciata bitumata.

Qualora la rimessa in ripristino della striscia bitumata non fosse a regola d'arte, questo settore si riserva di prescrivere a carico del richiedente intervento di fresatura e successiva stesa di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto spessore cm. 3-4 su tutta la superficie stradale interessata dall'intervento.

I danni provocati dalla strada e relative pertinenze da eventuali rotture dell'impianto verranno prontamente riparati dal richiedente che si assumerà inoltre ogni responsabilità civile e penale in dipendenza dei danni.

Qualora intervenissero variazioni rispetto a quanto autorizzato, il privato dovrà richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 9 - Fine Lavori – Svincolo garanzia

Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Comune l'avvenuta ultimazione delle opere.

Il richiedente l'autorizzazione sarà responsabile per un periodo di sei mesi dalla data di illuminazione del ripristino del suolo, di qualsiasi inconveniente, incidente o danno arrecato al Comune ed a terzi in dipendenza dei lavori che si verificassero in detto periodo e terrà rilevato il Comune da ogni molestia, azione legale e richiesta di risarcimento che venissero promosse dai danneggiamenti o infortunati, trascorso tale periodo e verificato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, sarà vincolata la cauzione.

Art. 10 - Adempimenti

Qualora nell'esecuzione degli scavi venissero scoperti canali e fognature e comunque manufatti di proprietà del Comune dovrà essere richiesto l'intervento dell'Ufficio Tecnico

che prescriverà le modalità necessarie per le esecuzioni di opere che vanno ad interessarle. Si precisa che è assolutamente proibito attraversare tali manufatti con cavi e condutture.

Solo in casi eccezionali e quando tali cavi o condutture, non di grande diametro, attraversino il condotto in aderenza all'intradosso della copertura potrà essere concessa l'autorizzazione al collocamento.

In ogni caso gli eventuali inconvenienti che potessero verificarsi in seguito sono a carico del richiedente.

Dei lavori di scavo dovrà essere preventivamente data comunicazione agli Enti gestori di sottoservizi che dovranno verificare i lavori, quando ultimati, non abbiano in alcun modo danneggiato le condotte.

Analogamente il titolare della autorizzazione dovrà preventivamente interessarsi presso tali Enti per verificare la presenza di eventuali condotte o cavi sotterranei.

Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, si rimanda all'osservanza delle normative in vigore attinenti e conseguenti gli interventi da effettuare che dovranno essere rispettate dal soggetto interessato, il quale in difetto, oltre ad incorrere a provvedimenti sanzionatori, sarà responsabile di tutte le conseguenze che dovranno essere rispettate dal soggetto interessato, il quale in difetto, oltre ad incorrere a provvedimenti sanzionatori, sarà responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dal non rispetto di tali normative.

Il non rispetto, anche parziale delle condizioni elencate nel presente disciplinare e nella specifica autorizzazione, comprese quelle date all'Ufficio Tecnico comunale, prima dell'inizio lavori, farà incorrere il titolare dell'autorizzazione alle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dalle normative vigenti.

In tale eventualità, fino a quando il titolare dell'autorizzazione non avrà provveduto alla eliminazione delle inosservanze, come ordinato dal Comune, verrà sospesa ogni determinazione sulle domande per ulteriori autorizzazioni che verranno avanzate dallo stesso soggetto.

Art. 11 - Penalità

Il richiedente ha l'obbligo di osservare scrupolosamente ed esattamente le suesposte norme al fine di garantire la sicurezza della viabilità e la conservazione in buono stato delle pavimentazioni stradali e dei manufatti del sottosuolo.

In mancanza di tale scrupolosa osservanza saranno rigorosamente ed immancabilmente applicabile le sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché incamerata la garanzia prestata per il rilascio dell'autorizzazione determinata ai sensi del precedente art. 5.

Art. 12 - Competenze

Le competenze assegnate dal presente regolamento si intendono attribuite al Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica.

Qualora l'intervento ricada su aree diverse da quelle di spettanza al sopraccitato servizio, dovrà essere interessato il relativo settore di appartenenza.

La vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento è demandata al Servizio Tecnico.

Il presente regolamento è:

- stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23/11/2009;
- stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 25/11/2009 al 09/12/2009 senza opposizioni;
- entrato in vigore il 10/12/2009;
- stato inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune;
- stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2010.

Valle Mosso, li 03/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dottor Giuseppe Marino)